



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 110/16/CONS

MODIFICA E INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE AI TRASFERIMENTI DI PROPRIETÀ, DELLE SOCIETÀ RADIOTELEVISIVE E DEI PROCEDIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 43 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177, DI CUI ALLA DELIBERA N. 368/14/CONS

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 24 marzo 2016;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” (di seguito denominato *Testo Unico*);

VISTA la delibera n. 666/08/CONS, del 26 novembre 2008, recante “*Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione*”;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 350/12/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 656/15/CONS (di seguito denominato *Regolamento*);

VISTA la delibera n. 368/14/CONS, del 17 luglio 2014, recante “*Regolamento recante la disciplina dei procedimenti in materia di autorizzazione ai trasferimenti di proprietà delle società radiotelevisive e dei procedimenti di cui all’articolo 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177*”;

CONSIDERATO che l’articolo 43, comma 1, del *Testo Unico* attribuisce, tra l’altro, all’Autorità l’attività di verifica sul rispetto dei limiti anticoncentrativi di cui ai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12, in occasione di concentrazioni ed intese tra società operanti nel sistema integrato delle comunicazioni (SIC);

CONSIDERATO che l'attività di verifica sul rispetto dei predetti limiti anticoncentrativi è disciplinata dall'articolo 4 del regolamento allegato alla delibera n. 368/14/CONS;

CONSIDERATO che, in particolare, l'articolo 43, comma 7, del Testo Unico prevede che *“all'atto della completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale, uno stesso fornitore di contenuti, anche attraverso società qualificabili come controllate o collegate ai sensi dei commi 13, 14 e 15, non può essere titolare di autorizzazioni che consentano di diffondere più del 20 per cento del totale dei programmi televisivi o più del 20 per cento dei programmi radiofonici irradiabili su frequenze terrestri in ambito nazionale mediante le reti previste dal medesimo piano”*;

CONSIDERATO, altresì, che l'articolo 5, comma 1, *lett. d)*, del Testo Unico prevede che *“[...] non possono essere rilasciate autorizzazioni che consentano ad ogni emittente, anche radiofonica digitale, in ambito locale di irradiare nello stesso bacino più del 20 per cento di programmi televisivi numerici in ambito locale”*;

RILEVATO l'affermarsi della pratica da parte delle società radiotelevisive di procedere a operazioni di cessione di titoli abilitativi per la fornitura di servizi di media audiovisivi sulla piattaforma trasmissiva digitale terrestre e della corrispondente numerazione automatica dei canali comunicate all'Autorità;

CONSIDERATO che, al pari delle concentrazioni ed intese qualificate, rispettivamente, ai sensi degli articoli 2 e 5 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le predette operazioni, pur non determinando la modifica delle situazioni di controllo e collegamento degli assetti societari, incidono sul numero dei titoli abilitativi per l'attività di fornitura di servizi di media audiovisivi sulla piattaforma digitale terrestre imputabile ad un singolo fornitore e pertanto hanno effetto sui limiti anticoncentrativi di cui al comma 7 dell'articolo 43 del Testo Unico;

RITENUTO, pertanto che, al fine di effettuare le suddette verifiche di competenza dell'Autorità, debbano essere introdotte le conseguenti modifiche e integrazioni al Regolamento, allegato alla delibera n. 368/14/CONS, includendo espressamente tali operazioni nell'alveo dell'attività istruttoria di cui all'articolo 4;

RITENUTO, altresì, opportuno aggiornare le soglie di fatturato, riportate nell'articolo 4, comma 1 del Regolamento, a seguito dell'incremento apportato con la

delibera AGCM del 9 marzo 2016, n. 25892, ai sensi dall'art. 16, comma 1, della legge n. 287/90;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Articolo 1

1. Al Nuovo Regolamento recante la disciplina dei procedimenti in materia di autorizzazione ai trasferimenti di proprietà, delle società radiotelevisive e dei procedimenti di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, allegato alla delibera n. 368/14/CONS, sono apportate le modifiche e le integrazioni riportate nell'allegato A alla presente delibera, che ne costituisce parte integrante ed essenziale.

2. Le modifiche e le integrazioni introdotte con la presente delibera entrano in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito *web* dell'Autorità.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso.

Roma, 24 marzo 2016

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim*
Antonio Perrucci